

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

REG. n. 231

OGGETTO: Autorizzazione prolungamento ricovero di un malato mentale.....presso la Comunità Alloggio Adelina di Villarosa, gestita dall'Associazione Don Bosco con sede legale in Vicolo Sacro Cuore s.n. per il periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2015. Approvazione schema di convenzione.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 12,30 nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	} ASSESSORI
2)	NUCERA VINCENZO	
3)	LA PIANA GAETANO	
4)	= =	
5)	= =	
6)	= =	
7)	= =	

SINDACO

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Gaetani Liseo Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, in attuazione della L.R. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

CHE nei confronti di cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza in famiglia, si intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convenienza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti ;

CHE ragioni tecniche ,economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale ai sensi del D.P.R. 4 giugno 1996 ,n. 158 "Approvazione degli schemi di convenzione –tipo per la gestione da parte dei comuni della regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 22/86;

ATTESO che la legge 328/2000 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e la circolare assessoriale del 28.11.2002 determinano l'obbligo dei Comuni di residenza alla corresponsione della retta di mantenimento sin dal giorno di avvenuto ricovero presso le strutture residenziali;

CHE l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del servizio Sociale Comunale;

ACCERTATO che l'utenteore nato a Mussomeli il....., ricoverato da molti anni presso la Comunità Alloggio Adelina con sede a Villarosa in Vicolo Sacro Cuore s.n. è ben inserito nella struttura e ha ottenuto dei miglioramenti così come si evince dalla relazione della stessa Comunità Alloggio;

CHE per il predetto non è ipotizzabile un rientro in famiglia e pertanto si rende necessario il prosieguo del trattamento socio-riabilitativo così come si evince dalla relazione del dipartimento salute mentale;

CHE l'autorizzazione del ricovero andrà a scadee il 31.12.2013;

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare il prolungamento del ricovero di Sig. Collura Salvatore presso la Comunità Alloggio Adelina di Villarosa gestita dall'Associazione Don Bosco con sede legale in Vicolo Sacro Cuore Villarosa (En) per il periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2015 e assegnare al responsabile dell'area Amministrativa la somma complessiva di €43 813,94 per l'espletamento del servizio di che trattasi tramite stipula della convenzione;

CHE in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con D.P.R. n. 158 del 4.06.1996 regolante il rapporto fra le parti oltre le modalità di espletamento del servizio;

VISTO il Decreto 15.04.2003 relativo all'accesso agevolato ai servizi sociali, criteri unificativi valutazione economica;

VISTA la relazione ed il parere favorevole da parte dell'Assistente Sociale circa il prolungamento del ricovero presso la Comunità Alloggio sopracitata;

VISTO il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 08.01.1996 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la concessione dei servizi socio assistenziali;

VISTA la L.R. n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000;

VISTA la regolarità del DURC;

PROPONE

Per quanto in premessa:

- 1) Autorizzare il prolungamento del ricovero del Sig. nato a a Mussomeli il presso la Comunità Alloggio " Adelina" gestita dall'associazione Don Bosco con sede legale a Villarosa (En) in Vicolo Sacro Cuore s.n. per il periodo dall'01.01.2013 al 31.12.2014 ;
- 2) Approvare lo schema di convenzione che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale ella stessa.
- 3) Autorizzare il responsabile dell' Area Amministrativa ad espletare gli atti successivi e consequenziali per la stipula della convenzione.
- 4) Assegnare la complessiva somma di €. 43.813,944 così come segue:
 - Quanto d €. 21.813,94 graveranno sul'intervento n1.10.04.03 " prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona anno 2014;
 - Quanto ad €. 22.000,00 graverà sul corrispondente bilancio 2015;
 - Dare atto che trattandosi di prestazioni relative al servizio a cui l'Ente è obbligato per legge, le somme rispettivamente di €. 21.813,94 e €. 22.00,00 dovranno essere inserite nel pertinente intervento di bilancio 2014/2015 del bilancio annuale e pluriennale , ove le somme saranno previste ed impegnate a norma dell'art. 183 commi 2 e 7 del Decreto L.gs 18 agosto 2000 n. 267.Trattandosi di prestazioni avente carattere continuativo.

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede ;

RITENUTA LA PROPRIA COMPETENZA ;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53 commi 1 e2 della legge n. 142/90, recepita con legge regionale n. 48/91, espressi n questi termini:

Parere tecnico favorevole

Parere contabile favorevole

Ad unanimità di voti in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio Servizi Sociali facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo

una ricettività di n.10; Enti che nel prosieguo verranno denominati Amministrazione Comunale ed Ente

Detti componenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono personalmente certo, d'accordo tra loro e chiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

CHE l'Amministrazione Comunale di Mussomeli in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio- assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

CHE nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare, e al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

CHE ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio.

CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziale trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4^a comma, lett.c della legge regionale 22//86 e nella legge n.142/90 capitolo VIII recepita con l'art.1,comma 1 lett.e) della L.R. n. 48/91, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

CHE il predetto "Ente....." si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio- assistenziali , mettendo a disposizione , nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativa e di **ispirazione:** locali attrezzature, arredi, impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appreso indicato,

CHE con atto G.M. 182 del 15.12.2011, si è proceduto ad autorizzare il prolungamento del ricovero dell'utentee nato a..... il..... presso la Comunità Alloggio..... con sede a Via e assegnato le somme al responsabile dell'area amministrativa.

CHE con determina dirigenziale n. 5 del 09.01.2012 si è approvato lo schema di convenzione, affidando il servizio di che trattasi alla predetta Comunità Alloggio, secondo i parametri previsti dalla regione;

CHE l'Ente ha prodotto:

- a) copia del Decreto di iscrizione all'albo regionale degli enti assistenziali , per la stipula di convenzione con i Comuni per lo svolgimento di attività assistenziali in favore di disabili psichici ;
- b) copia del certificato della CCIAA attestante il nulla osta in materia antimafia;
- c) elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.
- d) Numero del C.C. dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale devono essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzioni a favore del personale che espleta il servizio.

La certificazione attestante la regolarità contributiva è stata acquisita dal Comune, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre il Comune ha acquisito il certificato del Casellario Giudiziale e carichi pendenti per il presidente e legale rappresentante e per i componenti del consiglio d'amministrazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART.1

OGGETTO ED UTENZA

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della Comunità Alloggio per disabili psichici, "Adelina", inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di salute mentale competente per territorio dall'A.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n 1 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenza ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

ART. 2

MODALITA' DI AMMISSIONE

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio Sociale comunale .

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

MODALITA' DI DIMISSIONE

ART. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Istituto a chiedere il rimborso della retta spettante fino al giorno dell'effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico – fisiche del soggetto allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4

MODALITA' D'INTERVENTO

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuale ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali,
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative ,anche assistite , favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione –lavoro, a seconda delle attitudini, della capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici ed i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale)
- l'Ente si impegna inoltre, in particolare:
 - a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali;
 - a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli Enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale Professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psicotiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare all'A.C. annualmente sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni resi, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

ART. 5

PERSONALE

a) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendole la professionalità:

b) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 h, fornito di titolo di Assistente Sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati,

c) due assistenti agli inabili o anziani,

d) due ausiliari in relazione alle necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane"

e) un animatore in convenzione;

f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un Assistente Sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio dalle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M competente per territorio.

ART. 6

PRESCRIZIONE

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che, a richiesta, deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

ART. 7

FRUIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibile. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 8

ASSENZA PER RICOVERO IN OSPEDALE

Ove, per esigenze di specifico trattamento sanitario, l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante le degenza il posto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazioni sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio;

ART. 9

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 10

VOLONTARIATO

L'Ente nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obbiettori di coscienza e di volontari a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde, a tutti gli effetti, dell'opera prestata da volontari e da obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie

connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenuti, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

ART.11

PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M. incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergenza di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART. 12

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base dei prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'ente:

- un compenso fisso mensile di €. per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con scadenza mensile;

ART. 13

RIMBORSO

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodi di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all' A.C a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART.14

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni due a partire dall'

E' escluso il rinnovo tacito .

L'A.C. può con deliberazione motivata, prima della scadenza della convenzione sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino all'eventuale rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto nell'ipotesi di dimissione o di decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. l'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 15

OBBLIGHI

L'Ente si impegna inoltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e/o applicare le relative norme in materia di cooperative sociali, con finalità assistenziali. Nel caso di inottemperanza il Comune oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base al servizio svolto dall'ente con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione della posizione assicurativa. La comunità non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avranno titolo per richiedere alcun risarcimento .

La predetta Comunità Alloggio è altresì obbligata ad utilizzare un conto corrente dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale dovranno essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione , a favore di personale che espleta il servizio.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi il comune si riserverà la facoltà di risolvere la convenzione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M competente per territorio.

ART.16

RECESSO DELLA CONVENZIONE

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART.17

REGISTRAZIONE E VALORE CONVENZIONE

Sono a carico dell'Ente contraente tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione il cui valore ai fini del computo dei diritti di segreteria è di complessive €.

È soggetta a registrazione fiscale ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72.

ART. 18

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Caltanissetta.

Previa lettura e conferma le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Dattiloscritto sotto la mia direzione da impiegati di mia fiducia, consta di n. fogli di cui occupa n. facciate oltre la presente.

L'ENTE CONTRAENTE

II RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL SEGRETARIO GENERALE